



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Decreto n. 140392 (901)

Anno 2019

IL RETTORE

- **TENUTO CONTO** della raccomandazione della Commissione Europea del 10 aprile 2008 che individua come missione strategica il trasferimento delle conoscenze e raccomanda di sostenere lo sviluppo di capacità e competenze per il trasferimento delle conoscenze negli organismi pubblici di ricerca oltre che approntare misure per rafforzare la consapevolezza e le competenze degli studenti in materia di trasferimento delle conoscenze e imprenditoriali;
- **VISTO** l'art.8 commi 2 e 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- **VISTI** gli art. 4 e 5 del Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze;
- **VISTO** il Regolamento relativo al "Regolamento Spin-off dell'Università di Firenze", approvato con D.R. 30 gennaio 2012, n. 53 – prot. n. 7166;
- **VISTO** lo Statuto di CsaVRI;
- **VISTA** la Legge 240/2010 e decreti applicativi;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 è stato abrogato in virtù dell'art. 63, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
- **VISTO** il testo del Decreto Ministeriale 168/2011 (G.U. 17 ottobre 2011, n. 242);
- **VISTO** il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210)";
- **VISTO** il Piano Nazionale Anticorruzione in tema di enti partecipati dalle Università;
- **CONSIDERATA** la proposta di revisione del testo del Regolamento così come approvata dal Consiglio Direttivo e Consiglio Scientifico di CsaVRI nelle sedute rispettivamente del 28 febbraio 2019 e del 1 marzo 2019;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 18 marzo 2019 le cui proposte di integrazione sono state interamente recepite nel testo del regolamento;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 19 marzo 2019 le cui proposte di integrazione sono state recepite nel testo del regolamento;
- **CONSIDERATA** la richiesta emersa durante la riunione del Senato Accademico del 29 aprile 2019 di svolgere ulteriori approfondimenti e di costituire un apposito gruppo di lavoro coordinato dal Prorettore al Trasferimento Tecnologico ed ai rapporti con il territorio;
- **TENUTO CONTO** dei suggerimenti espressi da apposito gruppo di lavoro nominato dal Rettore e riunitosi il giorno 7 maggio 2019;
- **CONSIDERATO** il nuovo parere della Commissione Affari Generali e Normativi riunitasi il giorno 13 maggio 2019;
- **CONSIDERATO** il nuovo parere del Comitato Tecnico Amministrativo riunitosi il giorno 22 maggio 2019;
- **TENUTO CONTO** delle proposte formulate in data 15 luglio 2019 dal Gruppo di lavoro costituito con nota del DG prot. 95506 del 24.05.2019;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 23 luglio 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2019 che approvano il Regolamento impegnando al contempo la Commissione di Ateneo competente nell'incentivare le seguenti misure nelle



fasi di supporto alla costituzione degli Spin-off: a) il rappresentante legale dello Spin-off non sia un docente ricercatore; b) il docente ricercatore socio di uno Spin-off non assuma deleghe entro il Consiglio di Amministrazione dello stesso; c) il proponente che riveste il ruolo non di socio ma di Scientific Advisor/Consulente Scientifico lo assuma senza compenso;

- **TENUTO CONTO** del ruolo e del lavoro istruttorio chiamato a svolgere dalla Commissione Spin-Off;
- **RITENUTO OPPORTUNO** accogliere le proposte di adeguamento del testo del Regolamento relativo al “Regolamento Spin-off dell’Università di Firenze”.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento Spin-off dell’Università di Firenze

Articolo 1

Definizione di Spin-off universitario

1. L’Università degli Studi di Firenze (in seguito Università), in conformità ai principi generali del proprio Statuto, favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale di ricerca mediante la costituzione di società o la partecipazione in società costituite da meno di 5 anni, come previsto dalla normativa in vigore, in ogni caso aventi come scopo l’utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell’Università e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

2. Sono definite “Spin-off partecipato” dall’Università degli Studi di Firenze o anche “Spin-off dell’Università” le società di cui al comma 1, costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l’Università partecipa in qualità di socio.

3. Sono definite “Spin-off approvato” dall’Università degli Studi di Firenze o anche “Spin-off accademico” le società di cui al comma 1 alle quali l’Università non partecipa in qualità di socio, ma costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o cooperative su iniziativa dell’Università o del personale universitario ovvero che prevedono la partecipazione del personale universitario, ovvero professori o ricercatori universitari, dottorandi di ricerca o titolari di assegni di ricerca. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 168/2011, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l’impiego di know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca. L’Università può rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitare l’avvio o l’accelerazione dello sviluppo di tali società prevedendo eventuali corrispettivi a proprio favore in forme ed entità da definire al momento del riconoscimento.

Articolo 2

Soci proponenti e soci partecipanti

1. La proposta di riconoscimento di uno Spin-off accademico è presentata da almeno un professore o ricercatore universitario o dottorando di ricerca o titolare di assegno di ricerca. Ferma restando la necessità della sottoscrizione di almeno uno dei soggetti indicati nel periodo che precede, la



proposta può essere sottoscritta anche da personale in quiescenza da non oltre due anni o da altro personale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero da professori o ricercatori di altre università, studenti di laurea magistrale, professori a contratto e personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università, purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca. Il proponente che non rivesta la qualifica di socio deve ricoprire all'interno dello Spin-off il ruolo di Scientific Advisor/Consulente scientifico al fine di garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca, dell'attività tecnica e dell'utilizzazione dei risultati della ricerca. Deve comunque essere sempre garantita la presenza di almeno un socio appartenente ad una delle categorie di cui al primo periodo del presente comma.

2. La proposta di riconoscimento di uno Spin-off partecipato può essere presentata esclusivamente da soci che siano dipendenti in servizio dell'Università degli Studi di Firenze.

3. La partecipazione dei soci proponenti al capitale dello Spin-off costituisce per l'Università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell'Università stessa.

4. Oltre ai proponenti possono diventare soci dello Spin-off accademico o partecipato persone fisiche o giuridiche interne o esterne all'Università di Firenze, appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza e delle istituzioni.

5. Nel caso di Spin-off partecipati, i soci esterni devono essere individuati tramite procedura di evidenza pubblica preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Ai fini della selezione dei soci esterni, il proponente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta di avvio di apposita procedura allegando:

a) un documento comprendente la descrizione dei prodotti/servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, la composizione desiderata del capitale sociale in termini di valore nominale e investimento, suddiviso tra proponenti, Università ed esterni, le competenze e l'ambito di operatività dei soci esterni;

b) il parere del Consiglio di Dipartimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la richiesta di cui al comma 6, delibera in merito all'avvio della procedura incaricandone gli uffici competenti.

8. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off/Startup attività gratuita o retribuita se autorizzati, rispettivamente, dal Consiglio di Dipartimento o dal Collegio dei Docenti del dottorato, previo parere del docente referente.

Articolo 3

Partecipazione dell'Università

1. L'entità della partecipazione dell'Università ad uno Spin-off partecipato varia da un minimo del 5% a un massimo del 15% del capitale sociale ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere del Consiglio Scientifico del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI) per una durata massima di 5 anni.

2. Non possono essere deliberati dallo Spin-off partecipato aumenti di capitale che implicino versamenti di fondi finanziari da parte dell'Università né che implicino la riduzione della partecipazione dell'Università al di sotto del minimo del 5% previsto dal comma precedente, senza il consenso di quest'ultima, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.



3. La revisione delle quote di partecipazione tra le parti con riduzione della quota dell'Università al di sotto del 5% può avvenire, nei modi indicati nel precedente comma, a seguito di una ricapitalizzazione della società da parte degli altri soci, giustificata da adeguate prospettive di crescita dello Spin-off partecipato.

4. L'atto costitutivo o lo statuto della società prevedono che, in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote dello Spin-off partecipato, agli altri soci spetti il diritto di prelazione in proporzione alla rispettiva partecipazione e che, nel caso in cui il suddetto diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento delle azioni o quote a terzi sia subordinato al gradimento dei soci e dell'Università, secondo quanto definito nei patti parasociali sottoscritti dalle parti.

5. I soci dello Spin-off partecipato sottoscrivono con l'Università adeguati patti parasociali in cui sono precisati:

- a. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle partecipazioni;
- b. composizione dell'organo di governo e dell'organo di controllo;
- c. modalità di partecipazione del personale dipendente dell'Università allo Spin-off;
- d. gestione della proprietà intellettuale;
- e. modalità di stipula di convenzioni con strutture universitarie, di cui all'art. 4

Articolo 4

Rapporti tra Università e Spin-off

1. L'università promuove la collaborazione con le proprie imprese Spin-off nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, laboratori congiunti, di alta formazione e di altra natura. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali e commerciali, l'Università, avvalendosi dell'Incubatore universitario fiorentino, può attivare specifici servizi di sostegno alla costituzione, all'avviamento e allo sviluppo di imprese Spin-off. L'accesso ai predetti servizi avviene sulla base di appositi bandi e/o convenzioni.

2. I rapporti tra l'Università e lo Spin-off, sia partecipato sia approvato, sono regolati da una convenzione che disciplina l'utilizzo eventuale di spazi, attrezzature, personale dell'Università e gli impegni di trasferimento tecnologico, nonché il trasferimento dei rischi, la loro assicurazione e la determinazione dell'eventuale corrispettivo per la durata dell'ospitalità. Nel caso di Spin-off partecipato la convenzione è documento aggiunto ai patti para-sociali di cui all'art. 3, comma 5.

3. Agli Spin-off possono essere assegnati spazi solo all'interno dell'Incubatore universitario per non più di cinque anni. Il Consiglio direttivo, su parere del Consiglio scientifico di CsaVRI, determina i termini di durata della permanenza dei soggetti ospitati presso l'Incubatore e determina altresì modalità per la concessione di motivate proroghe fino ad un periodo complessivo massimo di 10 anni. Per la collaborazione degli Spin-off coi Dipartimenti possono essere costituiti laboratori congiunti ai sensi del vigente "Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni". Gli Spin-off possono richiedere altresì di aderire a laboratori congiunti già costituiti.

4. Il rapporto di lavoro con l'Università, l'afferenza ad un Dipartimento e alla vita attiva di esso, con la contemporanea partecipazione in qualità di socio di uno Spin-off, deve sempre poter escludere qualsiasi occasione di conflitto di interesse e non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, o trattamenti discriminatori in pregiudizio nei confronti degli altri soci. Il socio di uno Spin-off non può assumere la veste di responsabile scientifico di assegno/borsa/contratto di



ricerca, finanziati dallo stesso Spin-off, né può partecipare a bandi per assegni di ricerca/borse o qualsiasi altra posizione bandita dall'Ateneo finanziati dallo stesso Spin-off.

5. Nei progetti di ricerca presentati dallo Spin-off e finanziati allo stesso il personale universitario non può esporre le proprie ore uomo.

6. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Università e lo Spin-off sono decise in prima istanza attraverso gli istituti della mediazione ai sensi della normativa vigente. Il Collegio è composto da 3 membri dei quali uno scelto dallo Spin-off, uno scelto dall'Università ed un presidente nominato congiuntamente.

Articolo 5

Utilizzo del logo

1. Gli Spin-off riconosciuti dall'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, utilizzano il logo previsto dall'Università come unico elemento distintivo del riconoscimento e lo adoperano in conformità ad un contratto di licenza. Lo Spin-off identifica, attraverso il logo previsto dall'Università, esclusivamente l'impresa, mai le sue singole attività, prodotti o servizi.

2. Il contratto di licenza di cui al comma 1 deve prevedere:

- a. nel caso di cui all'art. 1, comma 2, che il logo sia accompagnato dalla dicitura "Spin-off partecipato dall'Università degli Studi di Firenze";
- b. nel caso di cui all'art. 1, comma 3, che il logo sia accompagnato dalla dicitura "Spin-off approvato dall'Università degli Studi di Firenze";
- c. la garanzia da parte dello Spin-off di tenere indenne l'Università da responsabilità derivanti da utilizzi impropri del logo;
- d. condizioni di revoca della licenza o recesso dal contratto da parte dell'Università.

3. Nel caso in cui l'Università non riconosca o cessi di riconoscere uno Spin-off, in una delle forme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, lo Spin-off, non può utilizzare il logo previsto dall'Università ovvero deve interromperne immediatamente l'utilizzo.

Articolo 6

Partecipazione del personale

1. In applicazione dell'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno Spin-off deve richiedere l'autorizzazione al Rettore nei limiti richiamati nel successivo comma 2 e nei modi disciplinati dal successivo art. 8, per poter assumere responsabilità formali nello Spin-off, nel limite temporale di 5 anni. Ai proponenti si può aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e gli stessi vincoli, altro personale dell'Università. Non possono assumere responsabilità formali in uno Spin-off il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, della Commissione Spin-off, del Consiglio scientifico di CsaVRI, i Direttori di Dipartimento salvo nel caso di designazione del rappresentante dell'Università entro il Consiglio di Amministrazione di uno Spin-off partecipato.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 4 e ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 3 del D.M. 168/2011, l'interessato dichiara che l'attività è svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si pone in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie



funzioni didattiche e di ricerca, non ne compromette l'autonomia, né comporta comunque conflitti di interesse compreso quanto previsto al successivo comma 3.

3. È espressamente vietato allo Spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività che siano in concorrenza con l'Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011 e in coerenza con le linee direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

4. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e ricercatore socio vigila sul rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, il Rettore, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, diffida il predetto personale ad astenersi dall'ulteriore svolgimento dell'attività incompatibile a favore dello Spin-off.

5. Il docente o ricercatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore ogni assunzione o variazione di responsabilità formali ricoperte al momento del riconoscimento.

6. È consentita l'assunzione di responsabilità formali nello Spin-off nel limite temporale di 5 anni, che non comportino l'assunzione di poteri di rappresentanza, del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale nella misura superiore al 50% previa autorizzazione rilasciata ai sensi del vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001". Tale attività a favore dello Spin-off deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali.

7. Il personale tecnico amministrativo a tempo parziale nella misura non superiore al 50% può assumere nello Spin-off responsabilità formali, anche con l'assunzione di poteri di rappresentanza, previa comunicazione all'Area Risorse Umane.

8. Il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off partecipato su designazione dell'Università, purché compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente.

9. Il personale che assume responsabilità formali retribuite all'interno dello Spin-off deve comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti dallo Spin-off. I predetti compensi devono essere altresì comunicati dalle strutture competenti al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni entro il 30 giugno di ogni anno in applicazione dei vigenti Regolamenti per il conferimento di incarichi retribuiti al docente e ricercatore ed al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In ottemperanza a quanto Previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, tali informazioni devono essere altresì pubblicate sul portale istituzionale dell'Ateneo unitamente alle informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari all'interno degli Spin-off.

10. La quota di partecipazione dei soci proponenti, nel loro complesso, deve essere almeno pari a quella dell'Università nel caso di "Spin-off partecipato dall'Università" e comunque con un minimo pari al doppio della soglia minima di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1.

11. I proponenti devono impegnarsi a non cedere, in presenza di partecipazione o riconoscimento dell'Università, la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off.



Articolo 7

Commissione di Ateneo per gli Spin-off

1. È istituita presso CsaVRI la Commissione di Ateneo per gli Spin-off. La Commissione è composta da non meno di tre e non più di cinque membri. I membri e il Presidente della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Presidente di CsaVRI.

Il Presidente convoca la Commissione, anche per via telematica, e ne stabilisce l'ordine del giorno. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, un'unità di personale tecnico-amministrativo. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La Commissione:

- a) esprime parere in merito alle richieste di riconoscimento di Spin-off;
- b) esprime parere sul rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.6, primo comma, del presente Regolamento;
- c) esprime parere sull'opportunità che allo Spin-off partecipi anche l'Ateneo e, in caso affermativo, ne propone la misura e le modalità di partecipazione all'impresa;
- d) svolge il monitoraggio annuale sulle attività e sui bilanci degli Spin-off, riferendone al Consiglio di Amministrazione, così come previsto all'art.10.

Articolo 8

Procedura di riconoscimento dello Spin-off

1. I proponenti presentano al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI la richiesta di riconoscimento dell'impresa, alternativamente come "Spin-off dell'Università" o come "Spin-off accademico".

2. Prima della richiesta di cui al comma 1, i proponenti presentano al proprio Consiglio di Dipartimento un documento che illustra i prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta, indicando se tali attività vengono già svolte dal Dipartimento nell'ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal "Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati". Lo stesso documento indica i ruoli e l'impegno richiesto a favore dello Spin-off per tutto il personale universitario coinvolto nello Spin-off.

3. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sul riconoscimento dello Spin-off con riferimento all'eventuale concorrenza delle attività dello Spin-off con quelle svolte dal Dipartimento e, per il personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off, alla compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello Spin-off con l'attività accademica. Se il Dipartimento ritiene che solo alcune attività dello Spin-off facciano concorrenza alle proprie attività di terza missione, può esprimere parere favorevole al riconoscimento dello Spin-off, condizionandoli alla esclusione di tali attività dal progetto imprenditoriale e dall'oggetto sociale.

4. Il verbale contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, è inviato dal proponente al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI unitamente alla domanda di riconoscimento dello Spin-off.



5. La proposta di riconoscimento dello Spin-off è sottoposta al parere della Commissione di cui all'art.7 del presente Regolamento ed è quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico. Il riconoscimento ha validità annuale ed il suo rinnovo è regolato dall'art.10, comma 6.

6. Il socio proponente, se dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, deve altresì richiedere di essere autorizzato a partecipare allo Spin-off, come prescritto dall'art.6, commi 1 e 2.

7. La richiesta di riconoscimento dello Spin-off deve essere corredata dalla formulazione del piano d'impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello Spin-off e dal progetto scientifico connesso all'oggetto sociale. Il piano contiene il riferimento esplicito ai benefici previsti dal coinvolgimento dell'Università nel progetto di impresa, il bilanciamento fra competenze scientifiche e competenze di management e, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.M. 168/2011, contiene: a) l'indicazione degli obiettivi della società e del tipo di Spin-off ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento; b) il piano finanziario; c) l'indicazione delle concrete prospettive economiche e del mercato di riferimento, la loro sostenibilità e le possibilità di espansione; d) il carattere innovativo del progetto; e) le qualità scientifiche e tecnologiche del progetto; f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori coinvolti, ai sensi degli artt. 2 e 6 del presente Regolamento; g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta all'Ateneo, ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente Regolamento; h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

8. Nel caso in cui siano richiesti il riconoscimento come Spin-off di una società già esistente ovvero la partecipazione allo Spin-off di una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d'esercizio di tali enti, con riferimento agli ultimi tre anni, salvo che si tratti di ente di più recente costituzione.

Articolo 9

Proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off rimane in capo al medesimo, salvo che non rappresenti diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'Università allo Spin-off in sede di costituzione dello stesso.

2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3. L'Università può concedere allo Spin-off licenza o cessione dei brevetti o know-how precedenti o successivi alla costituzione della società ed utili alla realizzazione del progetto. Tale licenza può essere, secondo i casi, esclusiva o non esclusiva, limitata all'Italia o estesa anche all'estero. La stessa prevede:

a. un compenso a favore dell'Università;

b. una clausola risolutiva per ipotesi di recesso dell'Università dallo Spin-off;

c. l'obbligo per il licenziatario di utilizzare industrialmente i brevetti e il know-how al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

Articolo 10

Controllo dell'Università e rinnovo del riconoscimento



1. Gli “Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze” e gli “Spin-off accademici” trasmettono annualmente al Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (CsaVRI), entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci:
 - a. una relazione sull’attività svolta, i risultati conseguiti e sull’aderenza di tali risultati ai budget annuali e al business plan iniziale presentato;
 - b. il bilancio di esercizio, comprensivo del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario.
2. I dipendenti universitari docenti e ricercatori a tempo pieno e personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale nella misura superiore al 50% che hanno assunto nello Spin-off responsabilità formali a titolo gratuito o oneroso trasmettono la suddetta relazione al proprio Dipartimento o struttura di afferenza per il personale tecnico-amministrativo, evidenziando la sussistenza della compatibilità dell’impegno profuso nella società con gli obblighi derivanti dal proprio impegno nell’Università, oltre a specificare dettagliatamente i rapporti intervenuti con i Dipartimenti di afferenza del personale coinvolto.
3. Qualora l’Università partecipi allo Spin-off in qualità di socio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università designa il rappresentante dell’Università nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, attingendo, ove possibile, tra il personale dell’Università coinvolto nell’attività dell’Incubatore universitario, e comunque operando la scelta secondo criteri di competenza gestionale o scientifica in relazione al campo di attività dello Spin-off. Il rappresentante appartenente al personale dell’Università partecipa al Consiglio di Amministrazione della società a titolo gratuito, potendo riportare tale partecipazione fra le attività istituzionali svolte a favore dell’Università.
4. Il rappresentante dell’Università non può svolgere attività retribuita per lo Spin-off o possederne azioni o quote di partecipazione.
5. Il rappresentante dell’Università è tenuto a riferire almeno una volta all’anno sull’attività dello Spin-off alla Commissione Spin-off.
6. Ai fini del mantenimento del riconoscimento come Spin-Off, la Commissione Spin-off esprime annualmente il proprio parere al Consiglio di Amministrazione, valutando prioritariamente i seguenti elementi:
 - a) corretto uso del logo;
 - b) rispetto del Codice etico;
 - c) permanenza del fine istituzionale della ricerca, che può essere misurata attraverso i seguenti parametri: svolgimento di stage e tirocini presso la sede dello Spin-off; finanziamento di assegni di ricerca; attivazione di contratti di apprendistato a laureati dell’Università di Firenze; compartecipazione a programmi di ricerca e sviluppo; stipula di contratti di ricerca o finanziamenti alla ricerca; altre attività in collaborazione di ricerca e trasferimento tecnologico nonché qualsiasi dato o elemento utile alle valutazioni di Ateneo.
7. Il presidente di CsaVRI e il Presidente della Commissione Spin-off riferiscono annualmente, ai fini del riconoscimento annuale, al Consiglio di Amministrazione dell’Università sulle attività degli Spin-off partecipati o approvati dall’Università.
8. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università determina la durata massima del riconoscimento agli Spin-off e comunque, in caso di valutazione negativa da parte della Commissione Spin-off, può deliberare la cessazione del riconoscimento anche prima della scadenza del termine massimo.



9. In ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Ateneo i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi e i dati relativi agli incarichi di amministrazione dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Articolo 11

Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli Spin-off già costituiti che adeguano i propri statuti e patti parasociali nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spin-off può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di Ateneo che deliberano sull'accettazione o meno delle deroghe.

Firenze, 06/08/2019

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei